

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n. 20-5739

Disposizioni in merito ai frutti civili maturati sui Fondi del POR FESR 2007/2013 gestiti dall'Organismo Intermedio Finpiemonte S.p.A.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visti:

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e smi;

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e smi;

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e smi;

il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007 smi, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

il POR Piemonte FESR 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3809 del 02/08/2007 e modificato con Decisione C (2009) 7432 del 23/09/2009, Decisione C (2010) 5672 del 12/08/2010, Decisione C (2012) 9212 del 10/12/2012, Decisione C (2013) 1662 del 27/03/2013, Decisione C (2016) 78 del 11/01/2016;

le Deliberazioni della Giunta regionale n. 36-7053 del 08/10/2007, n. 28-664 del 27/09/2010, n. 20-5268 del 29/01/2013, n. 1-5685 del 23/04/2013, n. 12-2885 e da ultimo del 08/02/2016 con le quali si è preso atto delle Decisioni succitate;

la Legge regionale n. 17 del 26/07/2007 recante "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazione S.p.A.";

la Convenzione Quadro approvata con DGR n. 2-13588 del 22/03/2010 così come modificata successivamente con DGR n. 17-2516 del 30/11/2015 (di seguito: Convenzione Quadro) che disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e Finpiemonte spa per quanto attiene agli affidamenti diretti a quest'ultima.

Dato atto che:

nell'ambito della programmazione FESR 2007/2013 Finpiemonte S.p.A. ha operato in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 2, punto 6, del Regolamento n. 1083/2006 del POR Piemonte FESR 2007/2013, svolgendo le mansioni delegate dall'Autorità di Gestione (istruttoria delle istanze di contributo, erogazione delle quote di contributo ai beneficiari, controlli di primo livello, ecc...);

la Regione Piemonte, a tal fine, ha messo a disposizione di Finpiemonte S.p.A. le somme destinate alla concessione ed erogazione delle agevolazioni (di seguito denominate: Fondi);

l'art. 24 della Convenzione Quadro prevede che, nella gestione della liquidità dei Fondi trasferiti, Finpiemonte S.p.A. utilizzi la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi e altri strumenti, al fine di garantire un'adeguata redditività nel rispetto del più generale principio della prudenza;

in applicazione di tale disposizione, nel corso della programmazione 2007/2013, nell'ambito dei Fondi di cui sopra, sono maturati frutti civili che hanno incrementato le giacenze dei conti correnti dedicati alla gestione dei singoli affidamenti.

Dato atto, inoltre, che:

il POR FESR è stato chiuso in data 31.03.2017, allorquando sono stati trasmessi alla Commissione Europea i documenti di chiusura previsti dall'art. 89 del Regolamento CE n. 1083/2006;

Finpiemonte S.p.A. è tenuta a svolgere, successivamente alla data di chiusura del Programma, in relazione alle misure finanziate dal POR FESR 2007/2013, le residuali attività, i cui costi di gestione non possono trovare copertura finanziaria a valere sull'Asse Assistenza Tecnica del POR poiché successivi alla data di ammissibilità del 31.12.2015 come previsto dal Regolamento CE n. 1083/2006;

i costi sostenuti da Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento delle attività delegate dall'Autorità di Gestione includono, per una parte residuale, anche spese ricadenti in fattispecie non finanziabili a valere sul POR FESR 2014/2020 (es. interessi passivi, spese riconducibili solo in via generica agli specifici affidamenti).

Richiamato che ai sensi dell'art. 30, punto 9 della Convenzione Quadro sopra richiamata, *“la copertura finanziaria dei corrispettivi è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e rendicontate sulle disponibilità complessive. Gli interessi maturati trimestralmente sui conti correnti dedicati alla gestione dei singoli affidamenti, ad eccezione dei fondi comunitari e degli altri fondi diversamente disciplinati, verranno girocontati su un unico conto corrente...”*

Ritenuto opportuno prevedere che, in applicazione del suddetto articolo 30, punto 9, della Convenzione, gli interessi maturati sui fondi comunitari siano girocontati su un distinto conto corrente unico, al fine di garantire una migliore gestione delle risorse finanziarie ed una maggiore efficienza amministrativa, tenuto conto anche della formale chiusura del suddetto Programma.

Considerato tutto quanto sopra, si ritiene, pertanto, opportuno prevedere:

- la costituzione di un unico conto corrente nell'ambito del quale far girocontare il complesso dei frutti civili maturati al 31/12/2016 sui fondi comunitari relativi al POR FESR 2007/2013 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30, par. 9, sopra richiamate e compatibilmente con quanto disposto dall'art. 19 della L.r. 6/2016 (allegato C);
- che tale conto corrente unico venga istituito, presso Finpiemonte S.p.A., in quanto già intestatario dei conti correnti dedicati alla gestione dei singoli affidamenti del POR FESR 2007/2013 sui quali risultano allocati gli interessi attivi maturati sulle risorse giacenti oggetto di girocontazione;
- che tali frutti civili, non altrimenti già utilizzati alla data della presente deliberazione, dovranno essere destinati alla remunerazione: (i) dei costi di gestione per lo svolgimento delle attività delegate relative alle misure del POR FESR 2007/2013 e successivi alla data

finale di ammissibilità; (ii) di costi riconducibili ad attività connesse a quelle delegate dall'Autorità di gestione nell'ambito del POR FESR 2014/2020, la cui remunerazione non può essere garantita a valere sulle disponibilità dell'Asse Assistenza Tecnica;

- che gli interessi maturati sui fondi POR FESR 2007-13 sono oggetto di apposito accertamento sul bilancio regionale, a finanziamento degli impegni e pagamenti dei suddetti corrispettivi, nel rispetto dei principi fissati dal D. lgs. 118/2011 s.m.i., nonché previa verifica delle prestazioni rese e dell'approvazione, da parte della struttura affidante, dei consuntivi dei costi presentati da Finpiemonte.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

Quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di stabilire che, in applicazione dell'articolo 30, punto 9, della Convenzione Quadro approvata con DGR n. 2-13588 del 22/03/2010, così come modificata con DGR n. 17-2516 del 30/11/2015 e compatibilmente con quanto disposto dall'art. 19 della L.r. 6/2016 (allegato C), gli interessi maturati al 31/12/2016 sui fondi comunitari relativi al POR FESR 2007/2013 siano girocontati su un distinto conto corrente unico, da costituirsi, presso Finpiemonte SpA;
- di stabilire che tali frutti civili, non altrimenti già utilizzati alla data della presente deliberazione, debbano essere destinati alla remunerazione: (i) dei costi di gestione per lo svolgimento delle attività delegate relative alle misure del POR FESR 2007/2013 e successivi alla data finale di ammissibilità; (ii) di costi riconducibili ad attività connesse a quelle delegate dall'Autorità di gestione nell'ambito del POR FESR 2014/2020, la cui remunerazione non può essere garantita a valere sulle disponibilità dell'Asse Assistenza Tecnica;
- di stabilire che gli interessi maturati sui fondi POR FESR 2007-13 sono oggetto di apposito accertamento sul bilancio regionale, a finanziamento degli impegni e pagamenti dei suddetti corrispettivi, nel rispetto dei principi fissati dal D.lgs. 118/2011 s.m.i., nonché previa verifica delle prestazioni rese e dell'approvazione, da parte della struttura affidante, dei consuntivi dei costi presentati da Finpiemonte;
- di dare mandato all'Autorità di Gestione di porre in essere ogni adempimento necessario al fine di dare attuazione ai contenuti del provvedimento siffatto;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)